



Citation: Lucifero N. (2022) Rassegna giurisprudenziale II semestre 2021. *Aestimum* 80: 55-66. doi: 10.36253/aestim-13381

Published: October 17, 2022

Copyright: © 2022 Lucifero N.. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/ceset>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Rassegna giurisprudenziale II semestre 2021

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

AGRICOLTURA

CGUE, 5/5/2022, C-189/21, R. en R. c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Allegato II – Criterio di gestione obbligatorio 10 – Regolamento (UE) n.1107/2009 – Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Riduzione o esclusione di tutto o parte dell'aiuto ricevuto a titolo della PAC – Inosservanza delle regole di condizionalità – Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto

Il criterio di gestione obbligatorio 10, quale previsto all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che fa riferimento all'articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l'uso di un prodotto fitosanitario che non sia o non sia più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.

CGUE, 28/4/2022, C-160/2021 e 217/2021, «Nikopolis AD Istrum 2010» EOOD (C-160/21), «Agro – eko 2013» EOOD (C-217/21) c. Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamenti ai beneficiari – Articolo 75 – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Rifiuto implicito della domanda di aiuto

L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abro-

ga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che il mancato pagamento, da parte dell'organismo pagatore di uno Stato membro, di un aiuto richiesto da un agricoltore prima della scadenza del termine fissato in tale disposizione non deve essere considerato una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto di cui trattasi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'agricoltore interessato sia stato o meno informato dell'esecuzione di eventuali verifiche supplementari che giustificerebbero un tale superamento di detto termine.

CGUE, 28/4/2022, C-251/21, «Piltenes meži» SIA c. Lauku atbalsta dienests

Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Articolo 30 – Indennità Natura 2000 – Ambito di applicazione – Domanda di sostegno per una microriserva creata in una foresta non facente parte della rete Natura 2000, al fine di contribuire alla protezione di una specie di uccello selvatico – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Applicazione ad aiuti cofinanziati mediante risorse dell'Unione europea – Non applicazione alle imprese in difficoltà

1) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo paragrafo 6, nel senso che un sostegno richiesto per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo 30.

2) Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, deve essere interpretato nel senso che deve escludersi la possibilità di dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi di tale regolamento, un sostegno richiesto sulla base del regolamento n. 1305/2013, per una microriserva creata in una foresta al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva

2009/147, da un'impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento n. 702/2014.

CGUE, 7/4/2022, C-176/20, SC Avio Lucos SRL c. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj e Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell'agricoltore di animali propri – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “agricoltore in attività” – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di «condizioni create artificialmente.

1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui a tali disposizioni, debba essere esercitata dall'agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, una «attività minima», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento.

3) L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui il richiedente un sostegno finanzia-

rio in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d'uso, a titolo gratuito, riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall'altro, sia accertata l'intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell'Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

CGUE, 7/4/2020, C-116/20, SC Avio Lucos SRL c. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj e Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “attività agricola” – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell'agricoltore nell'ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata.

1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regi-

me di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordina l'ottenimento di un sostegno in base al regime di pagamento unico per superficie all'obbligo per il richiedente di dimostrare che esso detiene un «diritto di uso» della superficie agricola oggetto di tale domanda, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell'Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio di proporzionalità.

2) Il regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, e il regolamento n. 1122/2009 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso particolare in cui il beneficiario di un sostegno concesso in base al regime di pagamento unico per superficie abbia giustificato il diritto di sfruttare una superficie agricola mediante la presentazione di un contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente amministrativo territoriale, a una normativa nazionale che subordini la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario.

3) L'articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività agricola» comprende un'attività con la quale un soggetto prende in concessione un terreno adibito a pascolo e stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori di animali, in forza del quale tali allevatori fanno pascolare gli animali sul terreno dato in concessione, laddove il concessionario conserva il diritto di uso del terreno, ma si impegna a non limitare l'attività di pascolo e si assume la responsabilità delle attività di manutenzione del pascolo, purché tali attività soddisfino le condizioni previste dalla norma facoltativa di cui all'allegato III a tale regolamento.

4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, del principio dell'autorità di cosa giudicata che, nell'ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di un atto di recupero di somme versate al richiedente di un sostegno concesso in base a un regime di pagamento unico per superficie, ostacola un esame, da parte del giudice adito, della conformità al diritto dell'Unione di requisiti nazionali relativi alla legittimità del titolo di sfruttamento della superficie agricola che è stata oggetto della domanda di sostegno, per il motivo che tale atto di recupero è basato sugli stessi fatti che oppongono le stesse parti e sulla stessa normativa nazionale che sono stati analizzati in una precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva.

CGUE, 24/3/2022, C-726/20, CT, Ferme de la Sarte SPRL c. Région Wallonne

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Manto erboso in rotoli per l'allestimento di tetti verdi

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l'allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.

CGUE, 27/1/2022, C-234/20, SIA „Sātiņi-S” c. Lauku atbalsta dienests

Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale – Articolo 30, paragrafo 6, lettera a) – Indennità Natura 2000 – Compensazione per il mancato guadagno nelle zone agricole e forestali – Torbiere – Divieto d'impiantare coltivazioni di mirtilli rossi – Assenza d'indennizzo compensativo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà

1) L'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude, in linea di principio, le torbiere dalle indennità Natura 2000, a condizione che esse siano situate in zone Natura 2000 designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, e che rientrino nelle nozioni di «superficie agricola» o di «foresta» di cui, rispettivamente, alle lettere f) e r) dell'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, potendo così beneficiare delle indennità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento in quanto «zone agricole e forestali Natura 2000» ai sensi del suddetto articolo 30, paragrafo 6, lettera a).

2) L'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di escludere dalle indennità Natura 2000, da un lato, le «zone agricole Natura 2000» ai sensi di detta disposizione, comprese le torbiere che eventualmente rientrano in tali zone, e, dall'altro lato, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, torbiere situate in zone Natura 2000 che rientrano in linea di principio nella nozione di «foresta» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale regolamento e, pertanto, in quella di «zone forestali Natura 2000» di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), di detto regolamento. Quest'ultima disposizione deve essere interpretata altresì nel senso che essa consente a uno Stato membro di limitare i pagamenti di siffatte indennità per zone forestali Natura 2000 comprendenti, eventualmente, torbiere alle situazioni in cui la designazione di tali zone quali «zone Natura 2000» ha l'effetto di ostacolare l'esercizio nelle stesse di un tipo specifico di attività economica, segnatamente la silvicoltura.

3) L'articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non occorre concedere un'indennità Natura 2000 al proprietario di una torbiera rientrante in detta rete per il motivo che è stata posta una restrizione a un'attività economica che poteva essere esercitata in tale torbiera, segnatamente è stato vietato di piantarvi mirtilli rossi, allorché, nel momento in cui ha acquisito l'immobile in questione, il proprietario era a conoscenza di una siffatta restrizione.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/03/2022, n. 9071

Riforma fondiaria - Assegnazione - Riforma agraria - Assegnazione delle terre - Acquisto della proprietà del cespite da parte dell'assegnatario - Condizioni - Conseguenze in caso di suo decesso prima di tale momento - Successione “iure hereditatis” dei discendenti in linea retta o, in subordine, del coniuge - Esclusione - Subentro degli stessi nel rapporto con l'ente e aspettativa condizionata ai requisiti di legge - Sussistenza - Collocazione temporale dell'acquisto - Entrata in vigore della l. n. 386 del 1976

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, per

effetto dell'art. 10 l. 30 aprile 1976 n. 386, secondo cui l'effetto traslativo del cespite coincide con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, il decesso dell'assegnatario in data antecedente al riscatto fa sì che i discendenti in linea retta ovvero, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, non subentrino "iure hereditatis", ma, sulla base della designazione fatta dal testatore, o dai coeredi o, in caso di loro disaccordo, dall'Autorità giudiziaria, succedano ad esso nel rapporto con l'ente e dunque nell'aspettativa, condizionata al possesso, da parte loro, dei medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'originario assegnatario, come sancito dall'art. 7, l. n. 379 del 1967. Peraltro, non avendo il citato art. 10 l. n. 386 del 1976 portata retroattiva, l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, va temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge.

Cons. Stato, Sez. IV, 09/02/2022, n. 935

Bosco – Definizione.

La nozione di "bosco" richiamata ai fini della tutela paesaggistica è un "elemento normativo", perché fa espresso riferimento alla definizione dettata dall'art. 2, D.Lgs. n. 227/2001, postulante la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea, arbusti, sottobosco ed erbe. Il vincolo paesaggistico per le aree boscate presuppone la sussistenza in natura del bosco; la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131, D.Lgs. n. 42/2004; c) elemento qualificante di tale fattispecie è la presenza di un sistema vivente complesso ovvero di "un ecosistema in grado di autorigenerarsi".

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 31/01/2022, n. 71

Agevolazioni – Invalidità – Prelievo supplementare – contrasto diritto UE

Costituisce una nullità rilevabile anche d'ufficio quella dei provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate-ente riscossione ha intimato al produttore di latte il pagamento relativo al prelievo supplementare sulle consegne di latte, cd. "quote latte" relative alle campagne lattiere, che si fondano sulla base di norme interne attributive del potere che i giudici europei hanno dichiarato contrarie a diritto UE.

T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 03/01/2022, n. 1

Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali – Falsa dichiarazione sui terreni – rapporti tra procedimenti.

In tema di l'indebito percepimento di premi di cui ai regolamenti CE n. 73/2009 e n. 1122/2009 mediante l'esposizione nella succitata domanda di dati e notizie falsi in riferimento a terreni, nell'ambito dei provvedimenti amministrativi non è illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento emesso sulla base di fonti di prova estrapolate dagli atti di un procedimento penale che ancora non sono stati vagliati definitivamente dal giudice penale. Ciò in quanto i due procedimenti, penale ed amministrativo, ben possono trovare la loro comune origine nei medesimi atti di contestazione redatti dagli organi di polizia giudiziaria, ma poi corrono parallelamente, avendo contenuto e finalità nettamente autonome.

ALIMENTI

CGUE, 28/4/2022, C-86/20, Vinařství U Kapličky s.r.o. c. Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento V I I – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l'impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova

1) l'articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), e l'articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l'attestato contenuto in un documento V I I, redatto per una partita di vino importata nell'Unione europea sulla base dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai

programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l'impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall'Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità.

2) L'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento V I 1 redatto per tale partita e attestante che quest'ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall'Unione, l'onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.

CGUE 24/3/2022, C-533/20, Somogy Megyei Kormányhivatal c. Upfield Hungary Kft

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura – Indicazioni obbligatorie – Elenco degli ingredienti – Denominazione specifica di tali ingredienti – Aggiunta di una vitamina a un alimento – Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina – Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e

abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell'ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l'elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l'indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata.

CGUE, 28/4/2022, C-89/21, «Romega» UAB c. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microrganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.

CGUE, 7/4/2022, C-668/20, Y GmbH c. Hauptzollamt

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 1302, 3301 e 3302 – Oleoresina di vaniglia d'estrazione – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di

“aroma” – Direttiva 92/12/CEE – Comitato delle accise della Commissione europea – Competenze

1) La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754, della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che una merce, composta circa dall'85% di etanolo, dal 10% di acqua, dal 4,8% di residuo secco, il cui tenore medio di vanillina è dello 0,5% e che è ottenuta diluendo, a fini di standardizzazione, nell'acqua e nell'etanolo un prodotto intermedio, a sua volta estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo, rientra nella sottovoce 1302 1905 di tale nomenclatura.

2) L'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che un'oleoresina di vaniglia rientrante nella sottovoce 1302 1905 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento di esecuzione 2015/1754, deve essere considerata un «aroma», ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa costituisca un ingrediente che apporta un gusto o un odore specifici a un determinato prodotto.

CGUE, 9/2/2022, C-35/21, «Konservinvest» **OOD** c. «Bulkons Parvomay» **OOD**

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – Articolo 9 – Protezione nazionale transitoria – Indicazione geografica che designa un prodotto agricolo, registrata in base alla legislazione di uno Stato membro e beneficiante di una protezione a livello nazionale

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema nazionale di registrazione e protezione di designazioni geografiche qualificate, relative a prodotti agricoli e alimentari rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento, destinato ad applicarsi soltanto alle controversie aventi ad oggetto violazioni dei diritti derivanti da tali designazioni tra operatori di tale Stato membro che producono, nel territorio di quest'ultimo, i prodotti per i quali tali designazioni sono state registrate ai sensi di detta normativa.

CGUE, 13/1/2022, C-881/19, Tesco Stores ČR a.s. contro Ministerstvo zemědělství

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) – Informazione dei consumatori sugli alimenti – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Direttiva 2000/36/CE – Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) – Prodotti di cacao e di cioccolato – Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro

L'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, dev'essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

AMBIENTE

CGUE, 24/2/2022, C-463/20, Namur-Est Environnement ASBL c. Région wallonne

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di “autorizzazione” – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione mate-

riate – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale

1) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che una decisione adottata in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, nel caso in cui, da un lato, la realizzazione di detto progetto non possa intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e, dall'altro, l'autorità competente ad autorizzare un tale progetto mantenga la possibilità di valutarne l'impatto ambientale in maniera più rigorosa di quanto sia stato fatto nella decisione.

2) La direttiva 2011/92 deve essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l'adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve essere necessariamente preceduta da una partecipazione del pubblico, purché tale partecipazione sia garantita in maniera effettiva prima dell'adozione della decisione che l'autorità competente deve prendere per l'eventuale autorizzazione di tale progetto.

CGUE, 22/2/2022, C-300/20, Bund Naturschutz in Bayern eV contro Landkreis Rosenheim

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un'autorità locale

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, dev'essere interpretato nel senso che una misura nazionale vol-

ta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l'elaborazione e l'attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42 dev'essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l'elaborazione e l'attuazione di progetti non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

ANIMALI

CGUE, 27/1/2022, C-238/20, SIA „Sātiņi-S” c. Dabas aizsardzības pārvalde

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Direttiva 2009/147/CE – Versamento di un indennizzo per i danni causati all'acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti in una zona Natura 2000 – Indennizzo inferiore ai danni realmente subiti – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Nozione di “vantaggio” – Presupposti – Regolamento (UE) n. 717/2014 – Principio de minimis

1) L'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subiti da tale operatore.

2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147 conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una tale qualificazione.

3) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30 000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.

CACCIA E PESCA

Corte cost., 15/03/2022, n. 69

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1994, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Previsione che per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, c. 1 e 2, della legge n. 157 del 1992, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite a una determinata specie - Previsto divieto temporaneo di caccia a una specie, che sospende la decorrenza dei termini contenuti nel suddetto arco temporale massimo, non necessariamente collocabile all'inizio o al termine della stagione venatoria.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della L.R. Liguria n. 32 del 2020 laddove, introducendo la sospensione, durante i giorni di divieto temporaneo di caccia ad una specie, del decorso dell'arco temporale massimo di cacciabilità di cui all'art. 18 della L. n. 157 del 1992, estende la durata del periodo di caccia oltre i limiti normativamente stabiliti. Ciò in quanto la disciplina dei termini per l'attività venatoria è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, con conseguente vincolo al suo rispetto per il legislatore regionale che non può derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale.

Cass. civ., Sez. III, 09/05/2022, n. 14549

Fauna selvatica - danni da esercizio di attività venatoria - assicurazione - esclusione.

In caso di danni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, obbligatoria per legge, non opera per quei danni che sono l'esito della violazione di norme di sicurezza che l'assicurato dovrebbe osservare, non avendo rilievo la violazione di norme che mirano semmai ad organizzare l'attività venatoria secondo altri scopi, e la cui viola-

zione non comporta quindi concretizzazione del rischio di danno.

CONTRATTI

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/04/2022, n. 12383

Affitto - inadempimento al canone - risoluzione

In tema di affitto di fondo pascolativo, ove l'affittuario non corrisponda il canone pattuito, il contratto di affitto deve essere dichiarato risolto per suo inadempimento, ma non è dovuta alcuna maggiorazione del canone o risarcimento del danno in favore del concedente ove non sia da questi allegato e dimostrato che l'uso pascolativo ha interessato un'area di estensione maggiore rispetto a quella oggetto del negozio.

Cass. Civ., Sez. II, 14/04/2022, n. 12206

Enfiteusi - indennità per miglioramenti - limitazioni.

La disposizione dell'art. 975, primo comma, cod. civ., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta o dei suoi danti causa, e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 cod. civ.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/04/2022, n. 11491

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie

Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., *non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrile-*

vante la pretesa obsolescenza e macchinosità della “mora credendi”, la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 25/03/2022, n. 9781

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversia relativa all'indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico - Inclusione - Domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - Irrilevanza - Ragioni

La controversia relativa all'indennità per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo, oggetto di contratto di affitto di azienda agricola, rientra nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite a detto giudice tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile; è irrilevante, pertanto, che la domanda sia proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. piuttosto che dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, stante la natura indennitaria, e non risarcitoria, della pretesa azionata, che configura una ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell'esecuzione del contratto

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/02/2022, n. 3438

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico per lo svolgimento di un'impresa agricola - Competenza della sezione specializzata agraria - Esclusione - Fondamento

La controversia in materia di locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico per lo svolgimento di un'impresa agricola non è di competenza delle sezioni specializzate agrarie non essendo sufficiente a configurare un contratto agrario né la destinazione agricola del fondo, né la qualità di imprenditore agricolo del conduttore.

CONSORZI

Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/04/2022, n. 11431

Contributi consortili - Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Esistenza del perimetro di contribuenza o del piano di classifica - Rilevanza ai fini del riparto dell'onere probatorio

In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per

l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inaidempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

IMPRESA AGRICOLA

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9357

Consorti - fallimenti - accertamento presupposti.

Ai fini del fallimento di un consorzio di cooperative agricole, è necessario che il giudice verifichi sia le clausole statutarie ed il loro tenore, sia l'attività d'impresa svolta in concreto. Ciò in quanto il riscontro del perseguimento dello scopo mutualistico non è assorbente della verifica degli altri presupposti di legge.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9353

Imprenditore agricolo - fallimento - esenzione - onere della prova.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione, da parte di chi la invoca, in ossequio all'art. 2697, comma 2, cod. civ. e del principio di vicinanza della prova, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 11/02/2022, n. 215

Impresa agricola - lavoratori agricoli - iscrizione all'elenco - onere della prova

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione

previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/03/2022, n. 8278

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale presso l'Inps - Necessità - Condizioni - Conseguenze

L'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 18/01/2022, n. 27

Prodotti agricoli - prelievo supplementare - iscrizione a ruolo - atti presupposti

In materia di agricoltura, relativamente al tema di iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di prelievo supplementare sulle consegne per la campagna lattiera (c.d. prelievo latte), gli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare costituiscono un presupposto necessario rispetto all'emissione della cartella di pagamento in caso di mancato versamento della somma dovuta e come in tali atti accertata, essendo provvedimenti amministrativi lesivi della posizione giuridica soggettiva dei destinatari, restando, in mancanza privi di efficacia.

PARCHI E AREE PROTETTE

Corte cost., 09/05/2022, n. 115

Ambiente - Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Lazio - Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini", istituito con la legge regionale n. 8 del 1983.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8, nella parte in cui l'ampliamento del parco naturale regionale "Monti Simbruini" è avvenuto con atto legislativo anziché con il piano per il parco, così

eludendo la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane al relativo procedimento, prescritta da detta legge quadro, poiché, nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l'autonomia regionale, alla condizione che siano ovviamente rispettati i principi stabiliti dalla legge quadro del 1991, con la conseguenza che – per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, la quale segue quella provvisoria fatta al momento dell'istituzione dell'area protetta – è implicito nel sistema legislativo statale che essa possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco; mentre per quel che riguarda la ripermutazione – la quale presuppone un'area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale.

USI CIVICI

Corte cost., 02/12/2021, n. 228

In genere - Caratteri e tutela - Disciplina - Necessità di regolamentazione uniforme dell'istituto su tutto il territorio nazionale - Disciplina regionale (nella specie: della Regione Abruzzo) dei criteri di priorità ai fini della assegnazione delle terre civiche di pascolo da parte dei Comuni e degli enti gestori - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale

La sovrapposizione tra tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio, introdotta dalla legge n. 431 del 1985, si riflette in un specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto essi concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. Il riconoscimento normativo della loro valenza ambientale - in attuazione, tra l'altro, dell'art. 9 Cost. - ha determinato, da un lato, l'introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall'altro, la sopravvivenza del principio tradizionale, secondo cui eventuali mutamenti di destinazione - salvo i casi eccezionali di legittimazione delle occupazioni e di alienazione dei beni silvo-pastorali - devono essere compatibili con l'interesse generale della comunità che ne è titolare. La nozione di «dominio collettivo» - quale diritto reale, riservato a una comunità, di usare e godere congiuntamente in via individuale o collettiva di un bene fondiario o di un corpo idrico sulla base di una norma preesistente all'ordinamento dello Stato italiano - è un diritto soggettivo dominicale, che, quale proprietà

collettiva, si colloca tra quelle, privata e pubblica, previste dall'art. 42, primo comma, Cost., avente ad oggetto un bene economico riferibile all'ente esponenziale della collettività degli aventi diritto. La natura della situazione giuridica soggettiva attribuita dall'ordinamento per tutelare l'interesse dei singoli membri della collettività all'uso promiscuo dei beni collettivi, è quella di diritto soggettivo dominicale, presentando le caratteristiche tipiche del diritto di proprietà, quali, in particolare, la "realità", l'"assolutezza" e l'"inerenza". Gli usi civici e ora i domini collettivi presentano i caratteri della proprietà comune, sia pure senza quote, su un bene indiviso; essi sono tutelabili con azione petitoria. L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «ordinamento civile» trova fondamento nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, del 2001, il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni e i decreti del Presidente della Repubblica con cui sono state trasferite, a queste ultime, le funzioni amministrative, non consentivano nel vigore del vecchio Titolo V (né consentono oggi, nel mutato assetto costituzionale) alle Regioni di invadere, con norma legislativa, la disciplina di tali assetti fondiari collettivi, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 9, comma 1, lett. c, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lett. a, b, c e d, all'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, introducendo criteri di priorità ai fini della assegnazione delle terre civiche di pascolo da parte dei Comuni e degli enti gestori, prevedendo che esse siano conferite anzitutto agli abitanti del Comune o della frazione che possono vantare i seguenti requisiti dalla medesima disposizione indicati. La norma impugnata dal Governo non si limita alla disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, ma incide - peraltro in modo difforme da quanto previsto dalle norme statali in materia, così pregiudicando la necessaria uniformità della regolamentazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale - sul regime della titolarità e dell'esercizio dei diritti dominicali sulle terre collettive, escludendo indebitamente dal godimento promiscuo alcuni membri della collettività territoriale).